**Invalidità civile: l'INPS, in linea con le novità del DL Fiscale, ha previsto il riesame delle domande per la pensione d'invalidità dei lavoratori con disabilità parziale. I richiedenti devono avere un reddito annuo inferiore a 4.931 euro per ottenere il beneficio.**

**Invalidità civile**: con il messaggio **n. 4689** del 28 dicembre 2021, **l’INPS** ha annunciato il riesame delle domande di accesso presentate dai lavoratori affetti da disabilità parziale che sono state respinte negli ultimi mesi.

La comunicazione dell’Istituto recepisce quanto previsto dal **DL Fiscale**, e reinserisce i lavoratori parzialmente invalidi tra i possibili beneficiari della pensione di invalidità, dopo averli inizialmente esclusi.

Nel messaggio, l’Istituto specifica che l’attività lavorativa non è incompatibile con la liquidazione dell’assegno, a patto che il **reddito annuale** del lavoratore non superi i **4.931 euro**.

**Invalidità civile, l’INPS avvia il riesame delle domande respinte per i lavoratori con disabilità parziale**

A partire dal **21 dicembre 2021**, data dell’entrata in vigore del **Decreto Fiscale**, cioè del D.L. [**n. 146/2021**](https://www.informazionefiscale.it/Assegno-invalidita-invalidi-parziali-lavoro-novita-Decreto-Fiscale-2022), con l’art. 12 ter, la **liquidazione** dell’assegno mensile verrà riconosciuta *“anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00”*.

L’INPS specifica che le domande che sono state **respinte** dopo la pubblicazione del messaggio **n. 3495**, quello che escludeva gli invalidi parziali dall’erogazione del beneficio, verranno **riesaminate** sulla base dei nuovi parametri presenti nella nuova normativa.

Questo è possibile perché il DL Fiscale ha previsto una norma di **interpretazione autentica** con **effetto retroattivo**.

Non cambiano, invece, gli altri parametri per ottenere la pensione d’invalidità, stabiliti dalla legge **n.118/1971**. Oltre al limite di reddito annuale, fissato a 4.931 euro, i **richiedenti** devono rispettare le seguenti condizioni:

* non essere beneficiari di una **pensione diretta di invalidità**;
* avere una percentuale di invalidità **riconosciuta** tra il 74 ed il 99 per cento;
* avere un’età compresa tra i **18 ed i 65 anni**;
* essere **cittadino italiano**, ed avere una residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
* per i cittadini provenienti da un paese dell’Unione Europea, l’essere regolarmente iscritto **all’anagrafe** per i cittadini stranieri comunitari del **Comune** di riferimento;
* per i cittadini non comunitari, essere titolari di un **permesso di soggiorno** da almeno un anno.

**Invalidità civile, le novità sulla normativa e il riesame delle domande**

Il messaggio INPS [**n. 4689**](https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13654) è un superamento di una comunicazione precedente da parte dell’Ente. Infatti, con il messaggio [**n. 3495**](https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203495%20del%2014-10-2021.htm) dello scorso 14 ottobre 2021, l’Istituto di previdenza sociale aveva inizialmente previsto che **l’inattività lavorativa** fosse un requisito **fondamentale** e inderogabile per ottenere l’assegno.

[**Quel messaggio**](https://www.informazionefiscale.it/invalidita-civile-2021-assegno-requisiti-lavoro-novita-inps) si basava su alcune sentenze della **Corte di Cassazione**, in particolare le sentenze n. 17388/2018 e la n. 18926/2019, per cui il mancato svolgimento **dell’attività lavorativa** era *“al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”*, si può leggere nel messaggio.

Con la nuova norma, spiega l’INPS nel messaggio del 28 dicembre 2021, il requisito **dell’attività lavorativa** *“deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite”* previsto per legge.